

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. - Calcio a 5 - SGS - Settore Tecnico

RIUNIONE LUNEDÌ 9 LUGLIO 2012

1. RICORSO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE

avverso le sanzioni:

- a) della inibizione per mesi 7 inflitta alla signora Elisabetta Cortani;
- b) la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013 alla reclamante;

inflitte a seguito di deferimenti del Procuratore Federale per violazione:

- a) degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, C.G.S in relazione all'art. 94 ter, comma 11 N.O.I.F.
- b) dell'art. 4, comma 1, C.G.S.

(note nn. 8425/829pf11-12/MS/vdb del 24.5.2012 e 8417/825pf11-12/MS/vdb del 24.5.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 105/CDN del 27.6.2012)

CALCIO La C.G.F., in ACCOGLIMENTO del reclamo, visto l'art. 37, comma 4, ultima parte, C.G.S., dichiara la nullità del provvedimento di primo grado e rimette gli atti al primo giudice.